

Efficienza energetica. Pronto il Dpr con i requisiti per i professionisti mentre il Governo recepisce la direttiva 2010/31/Ue

Certificatori verso nuove regole

Le norme statali sull'Ace rischiano di entrare in conflitto con quelle regionali



A CURA DI

Barbara D'Amico
Silvio Rezzonico
Maria Chiara Voci

■ L'entrata in vigore delle nuove regole è vicina, ma non pare destinata a risolvere tutti i dubbi dei professionisti. A febbraio il Governo ha approvato l'ultimo tassello della normativa sulla **certificazione energetica**, che detta i requisiti per l'abilitazione al rilascio dell'Ace. Ma il Dpr, firmato dal Presidente della Repubblica lo scorso 16 aprile, sarà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» solo tra qualche giorno. Mentre è alta l'attesa di professionisti e tecnici che ambiscono al riconoscimento ufficiale di certificatori.

Il fatto è che sulla materia della certificazione energetica le regole su chi è abilitato a compilare il certificato arrivano quando il rilascio dell'Ace è da tempo obbligatorio, sia in caso di nuova costruzione o ristrutturazione integrale, sia in caso di trasferimento a titolo oneroso di una singola unità abitativa. Pertanto, nei mesi passati e sui territori dove non sono intervenute le Regioni a normare il vuoto lasciato dallo Stato (colmato solo da alcune indicazioni transitorie contenute nell'allegato III del Dlgs 115/2008), i certificatori hanno operato sulla base di qualifiche accettate in una sorta di *deregulation*. Il tutto è complicato da un testo normativo che, anche se molto dettagliato, non si può definire immediato né privo di contraddizioni. Soprattutto per ciò che riguarda i titoli di studio che abilitano al rilascio dell'Ace, con o senza una for-

mazione aggiuntiva necessaria.

Il Dpr in arrivo attua, con otto anni di ritardo, il Dlgs 192/2005, che a sua volta ha recepito la direttiva europea 2002/91/Ce. Con estremo dettaglio, definisce come si diventa certificatori. La qualifica innanzi-

tutto è aperta non solo alle persone fisiche, ma anche alle Esco e alle società (così non accade nella maggior parte dei sistemi regionali). I certificatori devono inoltre essere liberi da conflitti d'interesse rispetto all'immobile da esaminare.

I titoli di studio ammessi sono, in estrema sintesi, tutte le lauree tecniche del vecchio e del nuovo ordinamento più i diplomi. Fra gli ammessi ci sono matematici, fisici, scienziati agrari e forestali. Per l'abilitazione è inoltre necessario essere iscritti a un ordine o collegio professionale, ma ovviamente solo per quelle categorie che hanno un ordine o collegio: altra differenza tutt'altro che trascurabile. È inoltre indispensabile ottenere il rilascio di un certificato che attesti l'esperienza nella progettazione di edifici e impianti.

Per chi non può comprovare le proprie capacità o per chi ha un titolo di studio contemplato dal Dpr, ma che non abilita automati-

camente alla certificazione, è necessario tornare a scuola. Il corso previsto è di 64 ore con superamento di esame finale. Ed è proprio qui che, sulla base di quanto già accaduto con le norme regionali, si prefigura il caos. In più di un caso, infatti, il tentativo delle amministrazioni locali di imporre la formazione obbligatoria è finito in tribunale. Dalla Liguria alla Puglia, dal Piemonte alle Marche. Con risultati che spesso hanno costretto al dietrofront il legislatore.

Le ricadute dell'entrata in vigo-

re del Dpr, comunque, sono ancora tutte da vedere. Lo stesso Cti, il Comitato termotecnico italiano, ente federato all'Uni, fa sapere di non aver ancora esaminato i contenuti dell'ultima parte delle linee guida. Mentre cresce la preoccupazione delle categorie professionali, pronte a dare battaglia contro eventuali discriminazioni.

Resta infine aperto il problema delle norme regionali: per la clausola di cedevolezza, sui territori in cui c'è un sistema locale per gli Ace, vale la regola particolare. Ma i punti di distanza rispetto alle norme statali non sono secondari. E il quadro è destinato a cambiare ancora con il recepimento della direttiva 2010/31/Ue. Venerdì scorso il Consiglio dei ministri ha avviato l'esame di uno schema di decreto legge che modifica in più punti il Dlgs 192 e che impone, tra l'altro, a Regioni e Province autonome di istituire un sistema di «riconoscimento» (e non di accreditamento) degli organismi e dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per il loro aggiornamento professionale e - soprattutto - tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie di libera circolazione dei servizi. Due precisazioni, queste ultime, che potrebbero creare diversi conflitti con le norme regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La bozza di regolamento
www.ilsole24ore.com/norme/documenti



I punti chiave

LA NORMATIVA

È ancora in attesa di pubblicazione il Dpr varato il 15 febbraio 2013, approvato dal Governo e che definisce i requisiti per il certificatore energetico. Il Dpr attua il decreto legislativo 192/2005 e, di conseguenza, anche la direttiva europea 2002/91/Ce ed è molto atteso dai professionisti perché completa le disposizioni per il rilascio degli attestati di certificazione energetica. Il Dpr sana inoltre una situazione di irregolarità del nostro Paese. Il mancato recepimento della direttiva, nella sua completezza, ha infatti comportato a ottobre 2006 l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Ue contro l'Italia

CHI PUÒ FARE IL CERTIFICATORE

Secondo il Dpr statale, possono svolgere l'incarico di certificatore energetico sia le persone fisiche, sia le società, gli enti pubblici e le Esco, purché liberi da conflitti di interesse rispetto all'immobile che devono certificare, iscritti all'ordine o collegio di appartenenza (se previsto) e in possesso di un titolo di studio che le linee guida (contenute nel Dpr) ritengono abilitante in automatico. È necessario infine il possesso di un attestato (rilasciato dall'ordine o collegio di appartenenza), che comprovi la competenza ed esperienza nella progettazione di impianti ed edifici

I CORSI DI FORMAZIONE

Deve seguire un corso di formazione: chi, per quanto possieda i requisiti di base per l'abilitazione automatica, non riesce a produrre l'attestato che comprova la competenza e l'esperienza; e chi possiede un titolo di studio che rientra fra quelli contemplati dal Dpr, ma che non è ritenuto automaticamente abilitante. I corsi sono organizzati da università, organismi ed enti di ricerca, ordini e collegi professionali autorizzati dal ministero, Regioni e Province autonome. La durata prevista dal Dpr è di 64 ore

LE REGIONI

In attesa del completamento delle linee guida a livello statale, sono molte le Regioni che negli anni si sono mosse in modo autonomo per recepire la direttiva Ue, dando vita a regole e sistemi locali per il rilascio degli Ace. In questi territori, vigono norme a volte diverse dal Dpr per il riconoscimento della qualifica di certificatore. Così, ad esempio, in Lombardia possono diventare certificatori solo le persone fisiche, ma non è necessaria l'iscrizione all'ordine; in Valle d'Aosta, Liguria, Provincia di Bolzano e Lombardia il corso è obbligatorio per tutti; e in Alto Adige gli attestati Casaclima (che comprendono l'Ace nazionale e sono obbligatori sul territorio per le nuove costruzioni e riqualificazioni) sono rilasciate direttamente dall'omonima agenzia Casaclima